

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANONI, DI PRISCO, PALUMBO Giuseppina,
BANFI e NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1959

Modifiche al secondo e all'ultimo comma dell'articolo 12 e all'articolo 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Opportunamente la legge 15 febbraio 1958 n. 46 che detta « nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » è venuta a regolare una materia quanto mai complessa e delicata quale è quella del trattamento economico ai dipendenti dello Stato che, fedeli servitori della cosa pubblica, dopo una vita passata al servizio della collettività, vengono posti in meritata quiescenza.

La legge poi è andata anche incontro alle legittime aspettative dei dipendenti statali per quanto concerne la reversibilità del trattamento agli aventi diritto ed ai familiari bisognosi conviventi a carico del de-cuius impiegato o pensionato statale.

È stato così formulato un documento legislativo che, salvo i futuri miglioramenti nelle quote pensionabili e l'abbreviamento dei periodi di servizio di pari passo col progresso sociale e colle disponibilità di bilancio, può restare per lungo lasso di tempo come un fondamento del trattamento statale di quiescenza ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Esiste però nel sopra citato provvedimento di legge, a parere dei presentatori del presente progetto, una nota che stride contro il bene e l'equo cardine di ogni disciplina giuridica. E stride tanto maggiormente in quanto più debole e indifesa e ristretta è la categoria interessata mentre compito dello stato di diritto è quello di tutelare e sovvenire anche un solo appartenente alla comunità nazionale.

L'articolo 12 (II ed ultimo comma) della legge 15 febbraio 1958 tratta della reversibilità delle pensioni alle orfane nubili, alle orfane vedove, alle sorelle dei dipendenti statali dei pensionati seco conviventi a carico o da almeno cinque anni, nel caso di orfane vedove, dalla morte del marito.

L'articolo 18 sancisce il diritto anche a favore delle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Per le appartenenti alla sopra indicata categoria il legislatore ha però prescritto, oltre le logiche condizioni di nullatenenza e di convivenza, anche quella della inabilità a

qualsiasi proficuo lavoro da comprovarsi, naturalmente mercè una visita medica collegiale.

Ora mentre questa condizione appare dettata da un esatto concetto di equità e di logicità nel caso di orfane che non abbiano raggiunto ancora l'età solitamente pensionabile dei 60 anni, meno giusta e meno logica appare la disposizione nei confronti delle orfane nubili, o delle orfane vedove e delle sorelle nubili che abbiano già varcato il 60° anno di età.

Può difatti avvenire, come avviene, che sottoposte a visita medica collegiale condizionata alla clausola dell'inabilità al proficuo lavoro, molte appartenenti alla sopra citata categoria, a stretto rigor di legge e a giudizio clinico astratto, appaiono ancora idonee a lavoro proficuo.

Ma è proprio il nostro Paese, ove abbondano disoccupati e sottoccupati, che può offrire lavoro remunerativo a donne che hanno superato il 60° anno di età?

D'altro canto non bisogna dimenticare che si tratta di nubili orfane o sorelle di dipendenti statali che hanno convissuto accanto ad

essi rinunciando, in molti casi, a costituirsi una famiglia per assistere i propri cari, così come avrebbe fatto una madre.

È proprio nel caso della madre (sesto comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46) il legislatore ha stabilito la clausola più favorevole: « *abbia un'età superiore ad anni 60 oppure sia inabile a lavoro proficuo* ».

Non si vede dunque perchè anche alle orfane nubili, alle orfane vedove, e alle sorelle non possa essere estesa, rimanendo valide tutte le altre disposizioni normative e limitative, la sopra indicata clausola umanamente più favorevole.

Gli onorevoli senatori, nel loro innato senso di giustizia e di vigilanza sociale, comprenderanno, senza oltre insistere, la logicità della proposta che viene ad essere loro presentata, proposta che, gravando insensibilmente sullo stanziamento previsto, lato per sua stessa natura, sanerebbe pur tuttavia una sperequazione che oggi suona quasi come irrisione alle poche decine di donne anziane rese per legge capaci di un lavoro che mai riusciranno a trovare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958 n. 46, viene modificato come segue:

« La pensione è dovuta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro e alle orfane nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 60° anno di età o siano inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile o del pensionato e nullatenenti.

Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni delle orfane nubili e che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da almeno 5 anni dopo la morte del marito ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 12 viene modificato come segue:

« La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle che abbiano compiuto il 60° anno di età o inabili al proficuo lavoro ed ai fratelli inabili permanentemente al lavoro, conviventi a carico del dipendente statale o pensionato ».

Art. 3.

L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1948 n. 46, viene ad essere così modificato:

« È concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1° gennaio 1958 abbiano compiuto 60 anni o siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se tali condizioni non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato ».